

ACCORDO AZIENDALE

Addì 06/07/2015 in Roma presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, div. VI.

Tra

La Società FRC GROUP S.r.l., presente nella persona del dott. Fabio Bianchi e della Dott.ssa Isa Condotta

e

FILCAMS CGIL NAZIONALE in persona di Alessio Di Labio

FISASCAT - CISL NAZIONALE in persona di Elena M. Vanelli

UILTUCS NAZIONALE in persona di ~~Paolo Proietti~~ IVANA VERONESE

si sono incontrati in data odierna nell'ambito della procedura di mobilità L.223/91 avviata il 23/04/2015.

Premesso che

- a) In data odierna si è concluso un accordo tra la società FRC GROUP S.r.l. e le OO.SS., così come sopra rappresentate, a seguito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società in data 23/04/2015 per riduzione del personale.
- b) le Parti, nell'ambito della procedura di riduzione di personale, hanno concordato il ricorso alla CIGS per crisi aziendale per mesi 12 per i punti vendita di Napoli e Genova con decorrenza dal 15/07/2015 al 14/07/2016, oltre allo strumento parallelo della mobilità incentivata sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come strumento di ricollocazione del personale eccedente;
- c) in relazione al personale in forza nei punti vendita di Napoli e Genova, le parti, con la finalità di adottare soluzioni atte a consentire la riduzione dell'impatto sociale di tale decisione, hanno pattuito di rimandare alla presente intesa aziendale la definizione del sostegno per i lavoratori che non si opporranno al licenziamento.

le Parti raggiungono il seguente accordo


L'azienda si impegna a riconoscere ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento, con decorrenza dalla data odierna e per tutto il periodo di CIGS fino al 14/07/2016, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo pari a € 7.000,00.

L'importo di cui sopra verrà corrisposto a ciascun lavoratore, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e ss. c.p.c., che preveda, da parte del lavoratore, la conferma dell'importo dell'incentivo spettante e l'accettazione del licenziamento.

L'incentivo all'esodo verrà erogato alla prima scadenza di paga successiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra, unitamente alle spettanze di fine rapporto e all'indennità sostitutiva di preavviso. Il T.F.R. verrà corrisposto secondo i tempi previsti dal vigente CCNL.

Letto confermato e sottoscritto

FRC GROUP S.r.l.




Isa Condotta

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS



gao gao